

Allegato "G" all'atto Raccolta n.ro 2113

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita la Fondazione "ITS - ICT ALTA TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE - ORGANIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'INFORMAZIONE E DELLA CONOSCENZA", con sede in Napoli, alla via Kennedy 112, 80125 Napoli, in breve denominata "Campania Hitech & Communication".

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal Codice civile e leggi collegate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'UE.

La Fondazione è regolata dal presente statuto.

Articolo 2 - Finalità

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicate dalla programmazione regionale, la Fondazione persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro per favorire l'occupazione nel settore dell'ICT.

La Fondazione opera sulla base di piani pluriennali con i seguenti obiettivi:

- assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione a figure che rispondono alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento sopra indicato;
- sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13 comma 2 della legge n. 40 del 2007 per diffondere la cultura tecnica e scientifica;
- sostenere le misure per l'innovazione ed il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;
- diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche;
- stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali, le associazioni imprenditoriali e la bilateralità del settore ICT per la formazione continua dei lavoratori;
- garantire ed assicurare la piena realizzazione di un ciclo di percorsi.

Articolo 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività:

- condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione utilizzando qualsiasi mezzo;



- condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre e simili;
- stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione;
- costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione;
- implementare e gestire processi e strumenti utili al riconoscimento in ambito regionale, nazionale ed internazionale ed alla certificazione delle competenze comunque acquisite;
- svolgere ogni altra attività purché idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.

Articolo 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti, in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo, di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;

dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa eventualmente acquisiti;

dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio, anche sotto forma di beni strumentali;

da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

Articolo 5 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio, di cui al precedente articolo 4;

dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali, o da altri Enti Pubblici.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 6 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre di ciascun anno il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 (trenta) aprile successivo o in caso di necessità entro giugno, il conto consuntivo di quello decorso.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri del Consiglio di Indirizzo muniti di delega non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività ovvero, infine, per accantonamento in uno specifico fondo di riserva.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 7 - Membri della Fondazione.

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

Fondatori

Sono Fondatori i sottoelencati soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso la Fondazione:

ITI Augusto Righi - Napoli;

Comune di Napoli;

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Dipartimento di Scienze Formative, Psicologiche e della Comunicazione;

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - Dipartimento di Ingegneria;

Stoà - Istituto di Studi per la Direzione e Gestione di Impresa S.c.a.r.l.;

Stampa S.r.l.;

Istituto Suor Orsola Benincasa - Ente Morale P.I.;


CLAAI Campania - Associazione di categoria;

Meditech Consorzio;

Protom Group S.p.A.;

Tecno S.r.l.;

Innovaway S.p.A. a socio unico;



Almaviva Digitaltec S.r.l.;

I.I.S. Galilei - Di Palo Salerno;

I.I.S.S. Francesco Saverio Nitti Napoli.

Possono divenire fondatori, a seguito di delibera del Consiglio di Indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti o agenzie che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio medesimo, ai sensi dell'articolo 10 del presente Statuto.

Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di Indirizzo, le persone fisiche e giuridiche pubbliche e private e gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione, condividendone le finalità:

- 1) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Indirizzo;
- 2) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi;
- 3) con attività professionali di particolare rilievo.

Il Consiglio di Indirizzo potrà determinare, con regolamento, la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell'apporto.

Articolo 8 - Esclusione e recesso

Il Consiglio di Indirizzo decide, a maggioranza assoluta, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto; condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali o in caso di crisi d'impresa.

I partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 24 del Codice civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 9 - Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Indirizzo;
- la Giunta esecutiva;
- il Presidente;
- il Comitato tecnico-scientifico;
- l'Assemblea di partecipazione;

il Revisore dei Conti.

Articolo 10 - Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.

Si compone in modo che siano rappresentati tutti i soggetti fondatori ed altri rappresentanti eletti dall'Assemblea di Partecipazione, fermo restando che il numero di questi ultimi non può superare un terzo dei soci fondatori.

Tutti i membri del Consiglio di Indirizzo restano in carica per tre anni.

La qualità di membro del Consiglio di Indirizzo non è incompatibile con quella di membro della Giunta esecutiva.

Il Consiglio di Indirizzo, in particolare:

- stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione secondo un piano di durata triennale per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- stabilisce i criteri ed i requisiti per l'attribuzione della qualifica di Fondatore e di Partecipazione ai sensi dell'art. 7;
- nomina due componenti della Giunta esecutiva;
- nomina e revoca i componenti del Comitato tecnico-scientifico;
- nomina il Revisore dei conti;
- approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta esecutiva;
- approva il regolamento interno della Fondazione, predisposto dalla Giunta esecutiva;
- delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;
- delibera sulle esclusioni di cui all'art. 8;
- svolge le ulteriori funzioni statutarie.

A maggioranza assoluta, delibera:

la nomina del Presidente della Fondazione;

l'attribuzione della qualifica di Fondatore ai sensi dell'articolo 7;

eventuali modifiche del presente Statuto;

lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

Il Consiglio di Indirizzo svolge la sua funzione gratuitamente.

La prima riunione del Consiglio sarà indetta dalla scuola proponente.

Le modalità di convocazione, di riunione e di funzionamento saranno oggetto del Regolamento della Fondazione.

Art. 11 - Giunta esecutiva

La Giunta esecutiva è composta da cinque membri, di cui due scelti dal Consiglio di indirizzo e uno scelto dall'Assemblea di Partecipazione, che rappresentino le seguenti tre categorie di soci fondatori: università, organismi di formazione e imprese.



Il dirigente scolastico protempore dell'istituto tecnico o professionale che ha promosso la costituzione dell'istituto tecnico superiore quale socio fondatore e un rappresentante dell'ente locale socio fondatore fanno parte di diritto della Giunta esecutiva.

I membri della Giunta esecutiva, nominati secondo quanto previsto dal presente articolo, restano in carica per un triennio e sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

La Giunta esecutiva provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell'attuazione del piano triennale di attività deliberato dal Consiglio di Indirizzo, a dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Indirizzo e dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio di Indirizzo.

La Giunta esecutiva provvede a predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione.

Provvede a predisporre lo schema interno di regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione.

La prima riunione di Giunta sarà convocata dal Presidente.

Le modalità di convocazione, di riunione e di funzionamento saranno oggetto del Regolamento della Fondazione.

Art. 12 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Resta in carica per un triennio ed è rieleggibile.

Presiede il Consiglio di Indirizzo, la Giunta esecutiva e l'Assemblea dei partecipanti.

In caso di parità di voti regolarmente espressi, il suo voto vale doppio.

Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.

Art. 13 - Comitato tecnico-scientifico

Il Comitato tecnico-scientifico è l'organo interno consultivo della Fondazione, che formula proposte e pareri al Consiglio di Indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività.

I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal Consiglio di Indirizzo tra persone particolarmente qualificate nel settore d'interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio.

L'eventuale compenso o rimborso spese è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Le modalità di convocazione, di riunione e di funzionamento

saranno oggetto del Regolamento della Fondazione.

Art. 14 - Assemblea

E' costituita dai Fondatori e dai Partecipanti.

L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, nonché sui bilanci preventivo e consuntivo.

Elegge nel suo seno i membri del Consiglio di Indirizzo rappresentanti dei Partecipanti e un membro della Giunta esecutiva.

E' presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata almeno una volta l'anno.

La prima riunione è convocata dalla scuola capofila.

Le modalità di convocazione, di riunione e di funzionamento saranno oggetto del Regolamento della Fondazione.

Art. 15 - Revisore dei conti

Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di Indirizzo.

Resta in carica tre esercizi e può essere revocato in qualsiasi momento, senza che occorra la giusta causa.

E' organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione e sulla legittimità delle deliberazioni assunte dagli organi della stessa, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, esercita il controllo contabile redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e della Giunta esecutiva.


Art. 16 - Controllo sull'amministrazione della Fondazione

Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del Codice civile e, in particolare, dall'art. 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.

Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, l'organo componente della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione.

L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'art. 25 del Codice Civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell'organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera.

Qualora le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscono in conformità dello statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettono gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero un terzo dei componenti del Consiglio di Indirizzo o della Giunta esecutiva sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede al-



l'adozione degli atti previsti dall'art. 25 del codice civile per assicurare il funzionamento dell'ente.

L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4, può essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione, di cui all'art. 25 del Codice civile.

Art. 17 - Scioglimento della Fondazione

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, i beni immobili rimangono ai soci fondatori sulla base dei rispettivi conferimenti iniziali, mentre quelli mobili vanno destinati secondo le indicazioni stabilite dal Consiglio di Indirizzo.

I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata costituita.

La verifica degli elementi che giustificano la richiesta di scioglimento è rimessa alla insindacabile valutazione di un collegio arbitrale.

Art. 18 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri. In caso di disaccordo il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di competenza, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle due parti.

Art. 19 - Norma transitoria (prima nomina organi collegiali)

La prima nomina degli organi statutari è effettuata in sede di atto costitutivo, in deroga alle presenti disposizioni statutarie.

Art. 20 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 ss Codice Civile e le altre norme vigenti.

Firmato:

Martano Giovanna
Rosaria Fedele Maria
Scarci Giuliana
Rak Massimiliano
Cardillo Enrico
Fasano Gabriele
Paolucci Mariano
Salatino Piero
Rionero Rocco Salvatore Felice
LombardiGiovanni
Merone Luigi
Nicodemo Sergio
Barbuto Emiliano

Campolattano Annunziata

Federica Morgione Notaio - segue impronta del sigillo -

Copia conforme all'originale su più fogli muniti delle prescritte firme, con quanto allegato, che io notaio rilascio per gli usi consentiti.

Napoli,

18 luglio 2022

